



Decreto Dirigenziale n. 2 del 25/03/2014

Dipartimento 52 - Salute e Risorse Naturali

Direzione Generale 6 - Politiche Agricole, Alimentari e Forestali

Oggetto dell'Atto:

Disposizioni Regionali di Attuazione (DRA) della misura "vendemmia verde" - Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17dicembre 2013

IL DIRIGENTE

PREMESSO che:

- Il Reg. (CE) n. 479/2008 del Consiglio relativo all'Organizzazione Comune di mercato del settore vitivinicolo (OCM), che ha tra l'altro istituito la misura della Vendemmia Verde, è confluito nel Reg. (CE) n. 1234/2007 ai sensi del Reg. (CE) n. 491/2009 del Consiglio;
- il Reg. (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, che ha tra l'altro abrogato il Reg. (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (Regolamento unico OCM), all'articolo 47 prevede la misura della vendemmia verde;
- il Regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione, del 28 maggio 2008, stabilisce le modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 479/2008;
- il Programma Nazionale di Sostegno (PNS) per il settore vitivinicolo, di cui alla sezione 4, sottosezione 1, del Reg. (UE) n. 1308/2013, relativo alla programmazione 2014/2018 contempla, tra l'altro, la misura della vendemmia verde;
- il Decreto del Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali del 23 dicembre 2009, n. 9258 reca disposizioni nazionali attuative in ordine alla misura "vendemmia verde";
- il Decreto direttoriale del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali - *Direzione Generale delle politiche comunitarie ed internazionali di mercato* - dell'8 marzo 2010 n. 2862, stabilisce i criteri per la determinazione del sostegno di cui al Regolamento (CE) n. 1234/2007, art. 103 novodecies - Misura "vendemmia verde";
- con Decreto direttoriale del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali del 21 maggio 2013 n. 3525, ad oggetto: *"Programma di sostegno al settore vitivinicolo - Ripartizione della dotazione finanziaria relativa all'anno 2014"*, alla Regione Campania è stata assegnata una dotazione finanziaria di 366.129 per la misura della vendemmia verde;
- la Circolare AGEA Coordinamento n. ACIU.2010.219 del 24 marzo 2010 - Istruzioni applicative generali per la presentazione ed i successivi controlli delle domande di "vendemmia verde";
- la Circolare AGEA del 30 ottobre 2012, prot. n. UMU.2012.1472 (Istruzioni operative n. 43), ad oggetto: *O.C.M. unica Reg. (CE) n. 1234/2007 art. 103 novodecies "Istruzioni operative relative alle modalità e condizioni per l'accesso all'aiuto comunitario Vendemmia verde" per la campagna 2012/2013*;

CONSIDERATO che per la campagna 2014 la dotazione finanziaria assegnata alla Regione Campania per la misura della "vendemmia verde" è pari ad euro 366.129,00 che potrà essere eventualmente integrata a seguito di rimodulazione da parte del Ministero e/o con risorse provenienti da economie a valere su altre misure del Piano Nazionale di Sostegno;

RITENUTO:

- che l'aiuto forfetario, ai sensi dell'articolo 47, paragrafo 3, del Regolamento (UE) n. 1308/2013, non può superare il 50% della somma dei costi diretti relativi all'eliminazione dei grappoli ovvero alla distruzione degli stessi ed alla conseguente perdita di reddito;
- di confermare l'importo del sostegno da erogare ai produttori che effettuano la vendemmia verde, già adottato per la precedente campagna vitivinicola, con riferimento ai dati del quinquennio 2008-2012 sulle base dei dati delle rese e dei prezzi delle uve resi noti da ISMEA, che sono così distinti:

<i>Tipo di uva</i>	<i>Reddito medio ad ettaro €</i>	<i>Costo medio ad ettaro €</i>	<i>50% dell' importo massimo del sostegno ad ettaro e arrotondamento €</i>
Uva per vino da tavola	1.755,00	715,20	1.235,00
Uva per vino a IGT	3.963,00	950,40	2.457,00
Uva per vino a DO	5.474,00	750,60	3.112,00

TENUTO CONTO che, ai sensi dell'articolo 5 del Decreto Ministeriale del 23 dicembre 2009 n. 9258, le Regioni e le Province autonome, emanano le Disposizioni attuative della misura individuando priorità e criteri di attuazione.

RAVVISATA la necessità:

- di emanare le Disposizioni Regionali di Attuazione della misura “vendemmia verde”, riportate nell'allegato A, che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e che restano valide per la campagna 2013/2014 e seguenti, salvo modifiche della vigente normativa comunitaria e nazionale di settore;
- di conformarsi, per quanto non riportato nel citato allegato, alle disposizioni previste nel Decreto del Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali del 23 dicembre 2009 n. 9258 ed alle disposizioni emanate dall'Organismo Pagatore AGEA;
- di consentire la presentazione delle domande di adesione alla misura della “vendemmia verde” esclusivamente attraverso le procedure telematiche predisposte da AGEA sul portale SIAN a decorrere, per la campagna vitivinicola 2013/2014, dal giorno 7 aprile 2014 e fino al **31 maggio 2014**;
- di dare la massima divulgazione ai contenuti del presente provvedimento e relativi allegati con la sua pubblicazione integrale sul sito web dell'assessorato regionale all'Agricoltura www.sito.regione.campania.it/agricoltura e sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

TENUTO CONTO che è interesse dell'Amministrazione Regionale condurre la propria azione alla piena legittimità, conformandola alle prescrizioni della normativa comunitaria e nazionale sopra indicate.

VISTI:

- l'art. 66 dello Statuto Regionale approvato con L.R. n. 6 del 28 maggio 2009;
- la D.G.R. n. 612 del 29/10/2011, con la quale è stato approvato il Regolamento n. 12 “Ordinamento amministrativo della Giunta Regionale della Campania”;
- la D.G.R. n. 478/2012, successivamente modificata dalla D.G.R. n. 528/2012, con la quale la Giunta Regionale, in attuazione di quanto previsto dal citato Regolamento n.12/2011, ha approvato, tra l'altro, l'articolazione delle strutture ordinamentali sulla base delle competenze da svolgere;

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal responsabile della Posizione organizzativa per l'OCM vitivinicola

DECRETA

Per le motivazioni indicate in premessa che si intendono integralmente riportate nel presente dispositivo,

1. Di approvare le Disposizioni Regionali di Attuazione (DRA) della misura “vendemmia verde”, di cui all'allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, che saranno valide a decorrere dalla campagna vitivinicola 2013/2014 e seguenti, salvo modifiche della vigente normativa comunitaria e nazionale di settore.
2. Di consentire la presentazione delle domande di adesione alla misura “vendemmia verde” a decorrere, per la campagna vitivinicola 2013/2014, dal giorno 7 aprile 2014 e fino al **31 maggio 2014** secondo le modalità indicate nell'Allegato.
3. Di stabilire che il sostegno da erogare ai produttori che aderiscono alla misura della vendemmia verde, sulla base dei dati 2013 comunicati da ISMEA, è così distinto:

<i>Tipo di uva</i>	<i>Reddito medio ad ettaro €</i>	<i>Costo medio ad ettaro €</i>	<i>50% dell' importo massimo del sostegno ad ettaro e arrotondamento €</i>
Uva per vino da tavola	1.755,00	715,20	1.235,00
Uva per vino a IGT	3.963,00	950,40	2.457,00
Uva per vino a DO	5.474,00	750,60	3.112,00

4. Di stabilire che avverso il presente provvedimento, incluso l'allegato, potrà essere presentato ricorso al T.A.R. Campania o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro sessanta o centoventi giorni dalla pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania.
5. Di inviare il presente provvedimento:
- all'Assessore all'Agricoltura;
 - ai Servizi Territoriali Provinciali ;
 - all'UOD 52-06-04 Servizi Informativi per l'agricoltura per la divulgazione sul sito istituzionale;
 - all'UDCP Segreteria di Giunta - Ufficio III Affari Generali - Archiviazione decreti dirigenziali
 - all'UDCP Segreteria di Giunta - Ufficio V - Bollettino Ufficiale per la pubblicazione.

Firmato
- Claudio Ansanelli -

ALLEGATO

**Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento
Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013
Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari
e Forestali del 23 dicembre 2009 n. 9258**

**Disposizioni regionali attuative della misura
“VENDEMMIA VERDE”**

marzo 2014

Indice

PREMESSA	2
1. DEFINIZIONI	2
2. LA FILIERA VITIVINICOLA DELLA REGIONE CAMPANIA	3
3. DISPOSIZIONI GENERALI E FONTI NORMATIVE	4
4. DOTAZIONE FINANZIARIA	4
5. SOGGETTI BENEFICIARI	5
6. DESCRIZIONE DELLA MISURA	5
6.1 CONDIZIONI DI ATTUAZIONE	6
7. PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE	6
8. CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE DOMANDE	8
9. PAGAMENTO DELL'AIUTO	8
10. CONTROLLI	10
11. CONDIZIONALITÀ	10
12. DEMARCAZIONE CON PSR	11
13. CLAUSOLA COMPROMISSORIA	11
14. NORME FINALI	11

PREMESSA

A decorrere dal 1° gennaio 2014, l'OCM vino è disciplinata dal regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli che, tra l'altro, ha abrogato il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (Regolamento unico OCM) e, all'articolo 47 prevede la misura della vendemmia verde.

Tra le misure previste dal Programma Nazionale di Sostegno (PNS) per il settore del vino per il periodo 2014-2018, particolare importanza riveste la Vendemmia Verde poiché, trattandosi in pratica di una misura di mercato, consente di riequilibrare un mercato risultato alquanto appesantito nelle ultime campagne.

1. DEFINIZIONI

Ai fini del presente testo si intende per:

AGEA: Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura - Organismo Pagatore della Regione Campania.

AGEA Coordinamento: svolge le funzioni di coordinamento degli Organismi Pagatori.

AGEA Organismo pagatore: svolge le funzioni di gestione e pagamento degli aiuti comunitari.

Campagna viticola: la campagna di produzione con inizio il 1° agosto di ogni anno e conclusione il 31 luglio dell'anno successivo.

Conduttore: persona fisica o giuridica che esercita l'attività agricola nella azienda nella quale viene effettuato l'intervento di vendemmia verde e della quale ne dispone a titolo legittimo.

Fascicolo Aziendale: è il documento costituito ai sensi del D.P.R. 503/1999 e del D.Lgs. 99/2004. La costituzione del Fascicolo aziendale consente la visione globale dell'azienda come insieme delle unità produttive gestite dall'agricoltore e si inquadra nel contesto della semplificazione della documentazione amministrativa, il cui fine è quello di "snellire" i procedimenti di controllo connessi all'erogazione dei pagamenti.

Ministero: Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali - Dipartimento delle Politiche Europee e Internazionali e dello Sviluppo Rurale (DIPEISR) - Direzione generale delle politiche Internazionali e dell'Unione Europea (PIUE) - Settore vitivinicolo (PIUE VIII).

Organismo pagatore: Organismo pagatore riconosciuto dal Ministero ai sensi del regolamento (CE) n. 885/2006.

Potenziale produttivo viticolo aziendale: le superfici vitate impiantate nell'azienda con varietà classificate per la produzione di vino ed i diritti di impianto e reimpianto posseduti.

PSR: programma di sviluppo rurale 2007/2013.

PNS: Programma Nazionale di Sostegno per il settore vitivinicolo 2014/2018.

Regolamento: Regolamento (CE) della Commissione n. 555/2008.

Superficie vitata ai fini dell'aiuto: superficie delimitata dal perimetro esterno dei ceppi di vite a cui si aggiunge una fascia cuscinetto di larghezza pari a metà della distanza tra i filari, ai sensi dell'articolo 75 del Reg. CE n. 555/2008.

SIAN: Sistema Informativo Agricolo Nazionale.

Unità vitata: superficie continua coltivata a vite che ricade su una sola particella catastale e che è omogenea per caratteristiche (titolo di possesso, anno d'impianto, sesto d'impianto, destinazione produttiva, forma di allevamento, irrigazione, consociazione, vitigno prevalente - 85% della composizione ampelografica).

Vino a D.O.: vino con Denominazione di Origine.

Vino a I.G.: vino con Indicazione Geografica.

2. LA FILIERA VITIVINICOLA DELLA REGIONE CAMPANIA

La contribuzione regionale alla produzione nazionale è piuttosto importante, con la presenza di molti marchi a denominazione d'origine.

Allo stato attuale, grazie alla riqualificazione produttiva degli ultimi anni, si contano in regione *quattro* DOCG, *quindici* DOC, con oltre settanta tipologie, e *dieci* IGT.

In linea con la presenza di produzioni vitivinicole d'alta qualità si riscontra la presenza discreta di aziende con marchio proprio riconosciuto a livello nazionale ed internazionale o, seppure di ridotte dimensioni, presenti in nicchie di qualità sui mercati regionali.

Nella maggioranza dei casi, però, permangono, nell'anello della filiera a monte, realtà aziendali di piccola dimensione, caratterizzate da una scarsa organizzazione interna e da una bassa capacità di approntare strategie competitive vincenti.

In particolare, sotto l'aspetto qualitativo ed organizzativo, le aree produttive si presentano differenziate.

Nella provincia di Salerno sono ancora molte le aziende che rimangono su produzioni di vini comuni prodotti con uve di vitigni di provenienza extraregionale e, pur in presenza di produzioni viticole autoctone di pregio, non vengono sfruttate a pieno le opportunità derivanti dalla valorizzazione produttiva locale.

Le aree interne, nelle province di Avellino e di Benevento, rimangono quelle con maggiore vocazione viticola di qualità, e con maggiori capacità organizzative (interne all'azienda e/o attraverso forme associative per l'integrazione verticale ed orizzontale) per affrontare il mercato e per competere con altri produttori nazionali ed internazionali.

Le aree costiere del napoletano (Campi Flegrei, Vesuviano, Penisola Sorrentina e Isole di Capri ed Ischia), presentano anch'esse delle produzioni viticole di rinomata qualità ma soffrono di estensioni fondiari limitate e, conseguentemente, di un basso potenziale produttivo.

Anche nella provincia di Caserta ci sono produzioni viticole tipiche e di buona qualità, ma ugualmente le produzioni sono limitate e la tendenza alla riqualificazione varietale è più recente rispetto ai processi avviati nelle province di Benevento e di Avellino.

In definitiva, la filiera vitivinicola risulta caratterizzata da una struttura polarizzata. Da una parte, poche grandi aziende o associazioni di produttori e di trasformazione che collocano con un proprio marchio i loro prodotti sui mercati nazionali ed internazionali, hanno un buon rapporto con la GDO e presentano una capacità gestionale che le consente di affrontare in maniera appropriata le sfide di mercato. Dall'altra, ci sono una miriade di piccole aziende agricole, poco collegate con la GDO a causa della debolezza strutturale, con una cultura imprenditoriale scarsamente orientata al mercato e verso forme d'associazionismo. Carenze che impediscono di valorizzare e promuovere il prodotto in modo più incisivo e diretto e di assicurargli un posizionamento più competitivo rispetto ai prodotti concorrenti.

In Campania, nel 2011 si sono prodotti poco più di 1.7 milioni di ettolitri di vino su circa 24 mila ettari di vigneto, il che corrisponde a una resa di poco superiore ai 90 q/ha, in linea più o meno con la media nazionale.

La produzione mostra incoraggianti segni di miglioramento: il bilanciamento rossi-bianchi è stabile da ormai 5 anni, con leggera predominanza dei rossi, segno che le vendemmie sono prevedibili e la vigna è "stabilizzata".

In secondo luogo, si evidenzia che le produzioni del vino di qualità si sono anch'esse stabilizzate attestandosi, nelle ultime due campagne, intorno ai 500.000 Hl di vino dei quali circa 270.000 di produzione a DOP.

La Campania è una regione di media importanza nel panorama vinicolo italiano, essendo la nona regione con un peso del 4% sul totale della produzione nazionale e di poco meno del 2% dei vini DOC.

La misura della vendemmia verde mira ad intervenire principalmente su alcune varietà di uve al fine di riequilibrare il mercato anche nella considerazione che nelle ultime campagne, il prezzo medio delle uve aglianico, falanghina, piedirosso, trebbiano, malvasia e sangiovese, ha subito sensibili diminuzioni.

3. DISPOSIZIONI GENERALI E FONTI NORMATIVE

Il Regolamento (UE) N. 1308/2013 Del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio

Il Regolamento CE n. 555 della Commissione, del 28 maggio 2008 al Titolo II, Capo II, Sezione 3, articoli 11, 12, 13 e 14 prevede le modalità applicative della misura della vendemmia verde.

In attuazione di tale misura, il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali ha emanato il DM n. 9258 del 23 dicembre 2009 recante disposizioni attuative in ordine alla misura della vendemmia verde.

4. DOTAZIONE FINANZIARIA

La dotazione finanziaria assegnata alla Regione Campania, per la misura della vendemmia verde nell'esercizio finanziario 2013/2014, è pari ad € 366.129,00 (Decreto direttoriale del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali del 21 maggio 2013 n. 3525, ad oggetto: "Programma di sostegno al settore vitivinicolo - Ripartizione della dotazione finanziaria relativa

all'anno 2014",) Tale assegnazione potrà essere eventualmente integrata a seguito di rimodulazione da parte del Ministero e/o con risorse provenienti da altre misure previste dall'OCM vino nell'ambito della flessibilità prevista dal PNS.

5. SOGGETTI BENEFICIARI

Potranno accedere ai benefici previsti dal presente bando i conduttori di aziende viticole siano essi imprenditori agricoli singoli o associati.

Per conduttore si intende la persona fisica o giuridica, in regola con le norme vigenti in materia di potenziale viticolo, che conduce (in qualità di proprietario, comproprietario, affittuario o altro) vigneti coltivati con varietà di uve da vino idonee alla coltivazione nel territorio regionale.

Il conduttore non proprietario della superficie vitata per la quale viene presentata la domanda di aiuto allega alla stessa il consenso alla misura sottoscritto dal proprietario o dai comproprietari. Il conduttore non proprietario deve dimostrare, attraverso regolare e registrato atto o contratto, il possesso del fondo, a decorrere dalla data di presentazione della domanda di aiuto e fino al completo adempimento degli impegni assunti con l'adesione alla misura.

E' condizione essenziale che i conduttori richiedenti le compensazioni finanziarie abbiano costituito il *Fascicolo Aziendale* presso i Centri di Assistenza Aziendale CAA autorizzati, dal quale risulti l'iscrizione delle superfici vitate allo schedario viticolo in linea con i dati GIS.

6. DESCRIZIONE DELLA MISURA

La vendemmia verde consiste nella distruzione totale, ovvero nell'eliminazione totale dei grappoli non ancora giunti a maturazione entro il periodo normale dell'invasatura nella zona considerata, riducendo a zero la resa dell'unità vitata interessata nella campagna vendemmiale di adesione alla misura.

La mancata eliminazione di tutti i grappoli, ossia il fatto di lasciare sulla pianta uva che potrebbe essere commercializzata al termine del normale ciclo di produzione, non è considerata vendemmia verde.

La vendemmia verde potrà essere effettuata con metodo manuale che, anche se più costoso, garantisce risultati più soddisfacenti ed uno scarso impatto ambientale. Non sono esclusi metodi meccanici e chimici sempreché assolvano alla totale distruzione dei grappoli.

La misura risponde agli obiettivi di mantenimento dell'equilibrio tra offerta e domanda sul mercato vitivinicolo, eliminando le eccedenze, nel rispetto del valore paesaggistico e delle tradizioni culturali del territorio, evitando le crisi di mercato che negli ultimi anni, in Regione Campania, hanno interessato in particolare la provincia di Benevento.

Il sostegno a favore della vendemmia verde consiste nell'erogazione di una compensazione sotto forma di pagamento forfettario per ettaro che non supera il 50% della somma dei costi diretti della distruzione o dell'eliminazione dei grappoli e della perdita di reddito connessa a tale distruzione o eliminazione.

6.1 CONDIZIONI DI ATTUAZIONE

La superficie minima per l'accesso alla misura della vendemmia verde, tenuto conto delle caratteristiche strutturali della media delle aziende vitivinicole regionali, è pari ad 0,3 ettari.

E' ammessa deroga per le isole e le zone costiere ovvero per le aree delimitate dai disciplinari di produzione dei vini D.O.C., Costa d'Amalfi, Vesuvio, Campi Flegrei e Penisola Sorrentina dove la superficie minima di intervento è di 0.25 ettari.

La superficie massima che può accedere alla misura è pari a 20 ettari.

La stessa unità vitata non può essere ammessa all'aiuto previsto per la vendemmia verde per due campagne consecutive.

Sono ammesse a partecipare alla misura della vendemmia verde le unità vitate impiantate da almeno quattro campagne vitivinicole dalla data di presentazione della domanda (ovvero almeno dalla campagna 2009/2010).

Le unità vitate (u.v.) inserite in domanda, per essere ammesse, devono essere interessate per l'intera superficie alla misura della vendemmia verde, mentre nell'ambito di una stessa parcella vitata costituita da più u.v., è possibile procedere alle operazioni di vendemmia verde anche per una sola u.v..

Sono ammesse tutte le varietà di uva da vino classificate dalla Regione in conformità all'accordo 25 luglio 2002 tra il Ministro delle politiche agricole e forestali e le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano, con priorità per le varietà di uve di aglianico, falanghina, piedirosso, trebbiano, sangiovese e malvasia, cui sarà assegnato un punteggio di 5 punti.

Possono beneficiare dell'aiuto previsto per la misura, ai sensi dell'articolo 12, punto 1a) del regolamento (CE) n. 555/2008, i produttori che rispettano le norme sulla condizionalità e si impegnano a mantenere il vigneto in buone condizioni vegetative almeno l'anno successivo alla pratica della vendemmia verde sempreché, per tale vigneto, non sia previsto l'espianto.

E' consentito presentare domanda sulla misura di vendemmia verde anche in caso di contemporanea adesione alla misura ristrutturazione e riconversione dei vigneti qualora quest'ultima sia stata chiesta con garanzia fidejussoria.

7. PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

E' condizione essenziale che ciascun soggetto beneficiario di contributi, aiuti e premi comunitari, nazionali e regionali sia censito all'interno dell'Anagrafe delle aziende agricole attraverso il Fascicolo aziendale costituito ai sensi del D.P.R. 503/1999 e del D.Lgs. 99/2004.

La costituzione del Fascicolo aziendale consente la visione globale dell'azienda come insieme delle unità produttive gestite dall'agricoltore e si inquadra nel contesto della semplificazione della documentazione amministrativa, il cui fine è quello di "snellire" i procedimenti di controllo connessi all'erogazione dei pagamenti.

L'avvenuta costituzione e aggiornamento del Fascicolo aziendale nonché la corrispondenza tra i dati riferiti alle superfici dei vigneti interessate all'aiuto indicate in domanda con quelli presenti sia nel medesimo Fascicolo aziendale sia con quelli presenti

nello schedario viticolo, rappresenta condizione indispensabile al fine dell'istruttoria della domanda presentata.

Nella costituzione del suddetto fascicolo aziendale, il beneficiario dovrà necessariamente indicare le proprie coordinate bancarie (IBAN) ai fini dell'accreditamento degli importi da erogare a titolo di aiuto comunitario. Al riguardo si rappresenta che dal 2010 AGEA attua un controllo sistematico sui codici IBAN indicati dai produttori nelle domande di pagamento, al fine di verificare la reale esistenza del codice IBAN nel circuito interbancario e la coerenza dello stesso con il soggetto indicato nella domanda di pagamento stessa. Si evidenzia che l'intestatario del codice IBAN deve sempre corrispondere con il beneficiario indicato nella domanda di pagamento (la cointestazione del conto è ammissibile).

La domanda di adesione alla misura della vendemmia verde va presentata esclusivamente, tramite le procedure informatiche predisposte dall'OP AGEA Organismo Pagatore sul portale SIAN, presso i Centri di Assistenza Agricola (CAA) o presso il competente Ufficio regionale (Servizio Territoriale Provinciale) dove è stato dato mandato per la costituzione del fascicolo aziendale.

Le domande possono essere presentate a decorrere dal giorno 7 aprile 2014 e fino al 31 maggio 2014 secondo le modalità di cui sopra, definite da AGEA con Circolare n. 43 del 30/10/2012, prot. n. 1472. Le domande presentate dopo il termine del 31 maggio 2014 o con modalità diverse da quelle indicate, non saranno prese in considerazione ai fini dell'aiuto comunitario.

La domanda deve contenere almeno:

- l'indicazione dell'unità vitata (o delle U.V.) e la relativa superficie;
- la varietà di vite coltivata e la categoria di vino (DO/IG o da tavola) dalla stessa ottenuto;
- la resa media (considerata la dichiarazione delle ultime cinque campagne);
- la dichiarazione di non aver usufruito degli aiuti previsti per la misura nella campagna precedente per la stessa unità vitata;
- la dichiarazione dell'eventuale adesione alla misura agroambientale 214 del PSR (azioni 1 e 2);
- la dichiarazione che le U.V. oggetto di intervento sono regolari e sono state impiantate antecedentemente al 1° agosto 2010.

Qualora l'importo delle domande ammesse fosse superiore alle risorse disponibili per la misura, si provvederà a formulare una graduatoria regionale delle istanze ammesse che sarà trasmessa ai competenti Servizi Territoriali Provinciali per le comunicazioni ai beneficiari, pubblicata nella pagina delle news sul sito internet dell'Assessorato Regionale all'Agricoltura, al seguente indirizzo: www.sito.regione.campania.it/agricoltura/home.htm, unitamente all'elenco delle istanze non ammissibili con indicazione della motivazione del non accoglimento.

Alle Ditte escluse dalla graduatoria, i Servizi Territoriali Provinciali competenti per territorio provvederanno a comunicare l'esito dell'istruttoria e le motivazioni del non accoglimento totale o parziale.

Al momento della presentazione della domanda al CAA, il soggetto richiedente deve avere proceduto agli eventuali aggiornamenti ed allineamenti del Fascicolo Aziendale (sezione schedario viticolo) con i dati contenuti nello schedario viticolo.

Le operazioni di vendemmia verde di cui al paragrafo 6 dovranno essere effettuate improrogabilmente nel periodo compreso tra il 20 maggio ed il 15 giugno 2014,

comunicando ai Servizi Territoriali provinciali l'avvenuta distruzione dei grappoli entro il 15 giugno 2014.

Se nel corso del sopralluogo, effettuato a cura di AGEA su tutte le unità vitate richieste dal beneficiario, viene riscontrata la parziale o mancata operazione della vendemmia verde, l'aiuto comunitario non sarà erogato.

Nel caso che da controlli incrociati con le dichiarazioni di raccolta, la destinazione delle uve (DO/IG o da tavola) risulti diversa da quella indicata dal produttore in domanda, il Servizio Territoriale competente, sulla base delle segnalazioni da parte della UOD Sviluppo Produzioni vegetali, procederà ad una verifica delle U.V. interessate, sulla base della idoneità tecnica attribuita alle stesse U.V. oggetto di verifica.

Se dai controlli effettuati dai Servizi Territoriali competenti si confermano le anomalie riscontrate sulla destinazione delle uve indicate in domanda, l'AGEA pagherà l'aiuto in considerazione della destinazione delle uve risultante dall'esito dei controlli.

8. CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE DOMANDE

Le domande di adesione alla misura della vendemmia verde, pervenute entro il termine stabilito al precedente paragrafo 7 e ritenute ammissibili, saranno valutate con l'attribuzione dei punteggi di seguito indicati:

Descrizione Priorità riconosciuta	Punteggio
Aiuto richiesto per la superficie vitata totale aziendale e comunque fino a 20 ettari	10
Aiuto richiesto per superficie vitata aziendale sottoposta parzialmente a vendemmia verde (solo determinate U.V.)	5
Varietà di uve di aglianico, falanghina, piediroso, trebbiano, malvasia e sangiovese.	5

A parità di punteggio viene data precedenza in graduatoria alle domande presentate dalle donne. In caso di ulteriore parità, viene premiata l'età anagrafica inferiore. Nel caso in cui il richiedente sia una società di persone o di capitali, l'età anagrafica presa a riferimento è quella del legale rappresentante della società medesima.

9. PAGAMENTO DELL'AUTO

Formano oggetto della misura le unità vitate che:

- sono coltivate con le varietà di uve da vino classificate dalla Regione in conformità all'accordo 25 luglio 2002 tra il Ministro delle politiche agricole e forestali e le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano e successive modifiche ed integrazioni;
- sono in buone condizioni vegetative;
- sono impiantate da almeno quattro campagne;
- hanno formato oggetto di dichiarazione di vendemmia nella campagna precedente.

L'aiuto forfettario ad ettaro, di cui all'art. 47 del Regolamento (UE) N. 1308/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, non può superare il 50% della

somma dei costi diretti relativi all'eliminazione dei grappoli ovvero alla distruzione degli stessi ed alla conseguente perdita di reddito.

La perdita di reddito è data dalla resa media del vigneto per il prezzo medio delle uve e in particolare :

- *la resa media viene calcolata a livello regionale per le diverse tipologie produttive tenendo conto delle dichiarazioni di raccolta delle ultime 5 campagne ad esclusione della campagna con resa più alta e di quella con resa più bassa;*
- *il prezzo medio delle uve viene calcolata a livello regionale per le diverse tipologie produttive sulla base dei prezzi rilevati nella campagna di riferimento da ISMEA ai fini della determinazione del valore delle produzioni ammissibili all'assicurazione agevolata ai sensi della normativa del Fondo di solidarietà nazionale. Il prezzo medio per tipologia è stato ottenuto ponderando i prezzi dei singoli vitigni più rappresentativi sulla base delle superfici realmente investite.*

Sulla base di tali criteri il reddito medio stimato della superficie ad uva da vino per tipo di impiego in Campania è il seguente (Media 2008-2012):

Tipo di Uva	Prezzo medio al q.le	Resa media per ettaro	Reddito medio ad ettaro
Uva per vino comune	€ 19, 86	q.li 89.40	€ 1.755,00
Uva per vini a I.G.T.	€ 37,53	q.li 105.60	€ 3.963,00
Uva per vini a D.O.	€ 65,63	q.li 83.40	€ 5.474,00

Per quanto riguarda i costi diretti per la distruzione o eliminazione dei grappoli si tiene conto di un costo che varia tra 8,00 e 9,00 €/q.le così come indicato nel Decreto Dipartimentale delle Politiche Europee ed Internazionali del 8 marzo 2010 n. 2862 e, pertanto, in base alle rese medie, si stimano i seguenti costi:

Tipo di uva	Costo a q.le	Costo ad ettaro
Uva per vino da tavola	€ 8,00	€ 715,20
Uva per vino a IGT	€ 9,00	€ 950,40
Uva per vini a DO	€ 9,00	€ 750,60

Importo massimo del sostegno

Tipo di uva	Reddito medio ad ettaro	Costo medio ad ettaro	50% dell'importo massimo del sostegno ad ettaro e arrotondamento
Uva per vino da tavola	€ 1.755,00	€ 715,20	€ 1.235,00
Uva per vino a IGT	€ 3.963,00	€ 950,40	€ 2.457,00
Uva per vino a DO	€ 5.474,00	€ 750,60	€ 3.112,00

Gli aiuti sono erogati dall'Organismo pagatore competente (AGEA) direttamente ai produttori in regola con le norme comunitarie nazionali e regionali in materia di potenziale viticolo, sulla base della superficie definita in conformità all'articolo 75 del regolamento (CE) n. 555/2008.

Nessun aiuto è erogato in caso di danno totale o parziale subito dal vigneto prima della data della vendemmia verde ed, in particolare, nel caso di calamità naturali, così come

definite dal regolamento (CE) n. 1857/2006. Analogamente, in caso di calamità naturale successiva all'effettuazione della vendemmia verde, nessuna compensazione finanziaria può essere erogata sotto forma di assicurazione del raccolto per perdite subite dal produttore.

Per maturare il diritto al pagamento dell'aiuto relativo ad una determinata categoria di vino (DO/IG), le unità vitate presenti in domanda di vendemmia verde, devono essere indicate almeno nella dichiarazione di vendemmia della campagna precedente; in caso contrario, non sarà erogata alcuna compensazione finanziaria.

Se le uv sono presenti nella dichiarazione vitivinicola dell'anno precedente a quella della domanda, le stesse saranno pagate in base all'idoneità tecnica riportata nello schedario viticolo. Se le uv non hanno alcuna idoneità tecnica verranno pagate in base al prezzo previsto per le uve da vino comune da tavola.

10. CONTROLLI

I controlli sulle superfici vitate oggetto di vendemmia verde, sono effettuate dall'Organismo pagatore o da suoi delegati, in base a modalità stabilite da Agea Coordinamento, sentite le Regioni interessate.

Il controllo deve, comunque, assicurare:

- a) i dati anagrafici del richiedente;*
- b) la consistenza delle superfici provenienti dal fascicolo;*
- c) la presenza della dichiarazione di raccolta dell'ultima campagna vitivinicola;*
- d) l'esistenza del vigneto e l'effettiva coltivazione della/e unità oggetto della misura;*
- e) la completa eliminazione o distruzione dei grappoli insistenti sull'unità vitata ammessa all'intervento;*
- f) l'accertamento del metodo utilizzato;*
- g) ai fini della rendicontazione dell'aiuto forfettario i produttori presentano i giustificativi di spesa relativi ai costi sostenuti, dettagliando l'eventuale esecuzione dei lavori effettuati in economia.*

I controlli preventivi di cui alla lettera e) sono effettuati su un campione di almeno il 5% anche mediante l'utilizzo di sistemi di telerilevamento nell'ambito del SIGC.

In caso di delega alle Regioni, i controlli di cui alle lettere a), d), e), f), g) vengono svolti dai Servizi Territoriali Provinciali e avvengono in modo sistematico in loco e sono effettuati tra il 15 giugno ed il 31 luglio di ogni anno e, comunque, sono completati entro il periodo normale di invaiatura della zona considerata. I controlli in loco sono effettuati sul 100% delle domande ammesse.

Per quanto non riportato nel presente bando si rimanda alla regolamentazione comunitaria e nazionale vigente.

11. CONDIZIONALITÀ

Ai sensi dell'art. 20 del regolamento (CE) n. 479/2008 il beneficiario è tenuto al rispetto degli impegni di condizionalità. Qualora venga accertato che gli agricoltori non hanno rispettato, nella loro azienda, i criteri di gestione obbligatori e le buone condizioni agronomiche e ambientali di cui agli articoli da 3 a 7 del regolamento (CE) n. 1782/2003 e

l'inadempienza deriva da un'azione o da un'omissione imputabile direttamente all'agricoltore, l'importo del pagamento è ridotto o azzerato, parzialmente o totalmente, in funzione della gravità, della portata, della durata e della frequenza dell'inadempienza e all'agricoltore è richiesto il rimborso dell'importo percepito, alle condizioni stabilite nei succitati articoli.

12. DEMARCAZIONE CON PSR

Con nota del 4/11/2010 ref. Area 771279, la Commissione UE ha invitato la scrivente Amministrazione Regionale a rivedere i criteri di demarcazione di alcune misure del PSR 2007/2013 - es.: misura 214- con la misura della vendemmia verde.

Il finanziamento di eventuali operazioni del PSR che si dovessero sovrapporre con quelle relative al I° pilastro della PAC (vendemmia verde), infatti, comporta il non riconoscimento della spesa comunitaria.

Per tali motivi, nel caso per una annualità dovesse sovrapporsi la misura 214 - sottomisure a e b del PSR Campania 2007/2013 - con la misura della vendemmia verde, non verrà pagato al beneficiario l'aiuto relativo alla misura 214, fermo restando l'obbligo del mantenimento degli impegni assunti per la medesima misura. L'anno successivo, sulle stesse unità vitate che non partecipano alla vendemmia verde, continuerà ad erogarsi l'aiuto per la misura 214.

13. CLAUSOLA COMPROMISSORIA

L'aiuto è erogato direttamente dall'Organismo Pagatore AGEA.

Tutti i richiedenti i benefici per la misura vendemmia verde accettano la clausola compromissoria di AGEA che prevede la devoluzione al giudizio arbitrale o alla procedura conciliativa in conformità alle determinazioni del Decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali del 20/12/2006, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 27/02/2007 e successive modificazioni e integrazioni, per qualsiasi controversia relativa alla validità, interpretazione, esecuzione della domanda di pagamento.

14. NORME FINALI

Le presenti disposizioni sono valide per la campagna 2013/2014.

La misura della vendemmia verde si applica su tutto il territorio della regione Campania.

La graduatoria regionale di merito ha validità nell'ambito dell'esercizio finanziario cui si riferisce.

Eventuali risorse finanziarie, oltre quelle già assegnate a ciascuna Regione, che si dovessero rendere disponibili nell'ambito del PNS vino, possono consentire il pagamento delle domande non ammesse a liquidazione per esaurimento della dotazione finanziaria. In caso di esaurimento delle risorse finanziarie, l'eventuale pagamento nell'esercizio successivo è subordinato alle risorse finanziarie disponibili e al parere dell'AGEA Organismo Pagatore.